



PROCEDURE DISCIPLINARI RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEGLI IBCLC PER L'ENTE INTERNAZIONALE DEGLI ESAMINATORI DEI CONSULENTI IN ALLATTAMENTO (IBLCE)

I. Introduzione

(a) L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento ("IBLCE") è stato istituito come organismo di certificazione per valutare le persone che desiderano entrare, continuare e/o avanzare nella professione di consulente in allattamento attraverso il processo di certificazione.

(b) I certificati (denominati "le Persone certificate") hanno completato con successo il processo di certificazione richiesto, che comprende il possesso di determinati requisiti formativi, il superamento di un esame di certificazione, la verifica delle conoscenze professionali e la dimostrazione di esperienza nella professione. Le Persone certificate IBLCE sottoscrivono un Codice di condotta professionale preparato dall'IBLCE.

(c) I candidati prescelti ottengono la certificazione dall'IBLCE e possono presentarsi al pubblico in quanto tali. Per mantenere e rafforzare la credibilità del programma di certificazione dell'IBLCE, l'IBLCE ha adottato le presenti Procedure per consentire ai consumatori e ad altri soggetti di presentare all'IBLCE eventuali reclami riguardanti il comportamento delle Persone certificate. L'IBLCE può ammonire privatamente o pubblicamente, sospendere la Persona certificata o revocare la certificazione del certificato per violazione del codice di condotta professionale.

(d) L'IBLCE garantirà che le informazioni relative alla procedura di reclamo sviluppate dall'IBLCE saranno messe a disposizione dei consumatori e del pubblico in luoghi appropriati. Le presenti Procedure si applicano a tutti i reclami o alle richieste ricevute in merito ad una Persona certificata IBLCE.

(e) Va sottolineato che le azioni intraprese nell'ambito delle presenti Procedure non costituiscono un'applicazione di legge, anche se, in situazioni appropriate, può essere fatto riferimento ad enti governativi competenti per la condotta della Persona certificata. Le persone che presentano un reclamo non hanno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo in virtù di questo processo, anche se verranno avvisate delle eventuali azioni pubbliche intraprese.

II. IBLCE

(a) L'IBLCE è responsabile dello sviluppo e della gestione del programma di certificazione dell'IBLCE e dell'implementazione di queste Procedure. Secondo il suo statuto, l'IBLCE è dotato di un Comitato permanente di etica e disciplina. Il Presidente del Consiglio di amministrazione nomina il Presidente del Comitato di etica e disciplina. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'IBLCE è responsabile dell'attuazione e dell'osservanza di queste procedure. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IBLCE non farà parte di alcun Sottocomitato di revisione, Comitato di etica e disciplina o Commissione

d'appello di cui alle presenti Procedure.

(b) Tutti i membri del Comitato di etica e disciplina, i membri del Consiglio dell'IBLCE, il personale dell'IBLCE e altri soggetti coinvolti in indagini o decisioni in relazione ad eventuali reclami ai sensi delle presenti Procedure sono indennizzati e tutelati dall'IBLCE contro le responsabilità derivanti dalle attività connesse all'IBLCE nella misura prevista dalla legge.

III. Reclami

(a) I reclami devono essere firmati e i dati corretti per contattare il mittente devono essere forniti e presentati per iscritto agli Uffici esecutivi dell'IBLCE International Office, 10301 Democracy Lane, Suite 400, Fairfax, Virginia, 22030, USA, contrassegnati con la dicitura "Personale e Riservato". Le richieste o le comunicazioni diverse dai reclami possono essere esaminate e trattate dall'IBLCE a sua discrezione. Nel corso del procedimento disciplinare, l'IBLCE oggetto della denuncia può venire a conoscenza dell'identità del denunciante.

(b) L'IBLCE può presentare reclami spontanei sulla base di reclami anonimi o di informazioni provenienti da terzi solo se le accuse riguardano comportamenti oltraggiosi, come abusi o gravi danni fisici. Tutte le altre denunce anonime non saranno prese in considerazione dall'IBLCE.

(c) Al ricevimento e all'esame preliminare di una richiesta riguardante il programma di certificazione dell'IBLCE o il Codice di condotta professionale, il Presidente del Comitato di etica e disciplina può concludere, a sua esclusiva discrezione, che la richiesta presentata: (1) contiene informazioni inattendibili o insufficienti, o (2) è palesemente frivola o irrilevante. In tali casi, il Presidente del Comitato di etica e disciplina può stabilire che la richiesta non costituisce un reclamo valido e perseguibile che giustifichi di essere presentato all'IBLCE per un'indagine e una decisione in merito a una violazione del Codice di condotta professionale. In tal caso, la richiesta viene eliminata mediante notifica del Presidente del Comitato di etica e disciplina a chi l'ha presentata, se quest'ultimo è identificato. Tutte le disposizioni preliminari del Presidente del Comitato di etica e disciplina vengono comunicate al Comitato di etica e disciplina e al Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Presidente del Comitato di etica e disciplina sia coinvolto personalmente o abbia un conflitto di interessi nella questione, il Presidente del Consiglio di amministrazione nominerà un altro membro del Comitato di etica e disciplina che fungerà da Presidente per quella questione specifica. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione sia coinvolto personalmente o abbia un conflitto di interessi nella questione, il Presidente eletto o un altro funzionario dovrà effettuare tale nomina.

(d) Qualora il Presidente del Comitato di etica e disciplina, o il suo sostituto, ritenga che una segnalazione sia una denuncia valida e perseguibile, il Presidente del Comitato di etica e disciplina, o il suo sostituto, provvederà a darne comunicazione scritta alla Persona certificata la cui condotta è stata messa in discussione. L'avviso del Presidente del Comitato Etico e Disciplinare dovrà includere una copia della presente Procedura, una sintesi del reclamo, l'elenco dei membri del Comitato, e prevedere che la

Persona certificata abbia trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso per presentare per iscritto qualsiasi informazione relativa al reclamo che vorrà eventualmente presentare al Comitato. Il Presidente del Comitato di etica e disciplina, o un suo supplente, deve anche garantire che alla persona che presenta il reclamo venga comunicato che l'IBLCE sta analizzando il suo reclamo.

IV. Riesame del Reclamo

(a) Per ogni segnalazione che implichi una presunta violazione del Codice di condotta professionale e Procedure disciplinari IBLCE

che il Presidente del Comitato di etica e disciplina, o un suo sostituto, ritenga una denuncia valida e perseguibile, il Presidente del Comitato di etica e disciplina, o un suo sostituto, autorizza un'indagine sui fatti o sulle circostanze specifici nella misura necessaria per chiarire, approfondire o corroborare le informazioni fornite dal richiedente. Il Presidente o il supplente del Comitato di etica e disciplina nomina un Sotto-comitato di revisione composto da tre membri del Comitato di etica e disciplina, con il compito di indagare e prendere una decisione adeguata in merito a ciascuno di tali reclami validi e perseguibili; il Sotto-comitato per la revisione può esaminare uno o più reclami di questo tipo, secondo quanto stabilito dal Presidente; non è limitato a esaminarne soltanto uno. Nessuna persona coinvolta personalmente o che abbia un conflitto di interessi può far parte del Sotto-comitato di revisione. Il Sotto-comitato esamina in primo luogo se sia opportuno esaminare la denuncia ai sensi delle presenti Procedure o se la questione debba essere deferita ad un altro organo incaricato dell'amministrazione della giustizia. Il Sotto-comitato di revisione può essere assistito nell'esecuzione delle sue indagini dal personale dell'IBLCE o da un consulente legale. Il Presidente o il supplente del Comitato di etica e disciplina esercita una supervisione generale su tutte le indagini.

(b) Sia la persona che presenta il reclamo, sia la Persona certificata oggetto dell'indagine, o il suo datore di lavoro, possono essere contattati per fornire ulteriori informazioni in merito al reclamo. Il tempo necessario per fornire tali informazioni supplementari è fissato dal Sotto-comitato di revisione. Il Sotto-comitato di revisione, o il personale dell'IBLCE che agisce per suo conto, può contattare a sua discrezione altre persone che siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze attinenti al reclamo.

(c) Tutte le indagini e le deliberazioni del Sotto-comitato di revisione, del Comitato di etica e disciplina e del Comitato per i ricorsi sono condotte in via riservata, con tutte le comunicazioni scritte sigillate e contrassegnate con la dicitura "Personale e riservato", e in modo obiettivo, senza alcuna indicazione di pregiudizio. Un'indagine può riguardare qualsiasi aspetto di una denuncia che sia rilevante o potenzialmente rilevante.

(d) Ai membri del Sotto-comitato di revisione sono rimborsate le spese ragionevoli sostenute in relazione alle attività del Comitato.

V. Determinazione della violazione

(a) Al termine di un'indagine, il Sotto-comitato di revisione raccomanda se la Commissione di etica e disciplina debba accertare l'esistenza di una violazione del Codice di condotta professionale. Quando il Sotto-comitato di revisione raccomanda che il Comitato di etica e disciplina constati una violazione, il Sotto-comitato di revisione raccomanda anche l'imposizione di una sanzione adeguata. Se il Sotto-comitato di revisione lo raccomanda, viene elaborata una proposta di decisione accompagnata da una proposta di sanzione, presentata da un suo rappresentante al Presidente, o al supplente, del Comitato di etica e disciplina, insieme al resoconto delle indagini del Sotto-comitato di revisione. Se il Sotto-comitato di revisione si esprime contro la constatazione di una violazione, il reclamo viene respinto con notifica alla Persona certificata e al soggetto o alla persona fisica o giuridica che lo ha presentato.

(b) I membri del Comitato di etica e disciplina che non facevano parte del Sotto-comitato di revisione, di seguito denominati "Gruppo di etica e disciplina", esaminano la raccomandazione del Sotto-comitato di revisione sulla base dei risultati dell'indagine. Il Gruppo può riesaminare qualsiasi informazione pertinente e riunirsi di persona o in teleconferenza per prendere una decisione. Non vi sono udienze formali o procedimenti di tipo processuale, né audizioni o testimonianze, e il regime probatorio non è applicabile. Il Gruppo può, a sua discrezione, acconsentire che il soggetto il cui comportamento sia

contestato faccia una dichiarazione orale informale tramite teleconferenza. Il consulente legale non è tenuto a partecipare al processo, salvo richiesta del ricorrente e approvazione da parte del Gruppo di etica e disciplina. L'IBLCE e il Gruppo di etica e disciplina possono consultare il consulente legale dell'IBLCE. Il Gruppo di etica e disciplina comunica per iscritto la propria decisione alla Persona certificata la cui condotta è in discussione, spiega le sue conclusioni e identifica le disposizioni del Codice di condotta professionale che sono state violate.

Il Gruppo fornisce, inoltre, una copia della sua decisione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione, o al Presidente eletto o ad altro funzionario, qualora il presidente sia coinvolto personalmente o abbia un conflitto di interessi, e al Presidente del Comitato di etica e disciplina.

(c) Chi è coinvolto personalmente o ha un conflitto di interessi non può far parte del Gruppo di etica e disciplina. Il Gruppo di etica e disciplina può accettare, respingere o modificare le raccomandazioni del Sotto-comitato di revisione in merito all'accertamento di una violazione o alla sanzione raccomandata da imporre. Qualora il Gruppo di etica e disciplina accerti l'avvenuta violazione, tale accertamento e l'imposizione di una sanzione saranno promulgati mediante comunicazione scritta alla Persona certificata, che verrà altresì informata per iscritto dei propri diritti di ricorso come previsto nelle presenti Procedure.

(d) In determinate circostanze, i membri del Gruppo di etica e disciplina possono prendere in considerazione una raccomandazione del Sotto-comitato di revisione secondo cui alla Persona certificata che ha violato il Codice di condotta professionale deve essere offerta l'opportunità di presentare una garanzia scritta che la condotta in questione è stata interrotta e non si ripeterà. La decisione del Sotto-comitato di revisione di formulare tale raccomandazione e quella dei membri del Gruppo di etica e disciplina di accettarla rientrano nei rispettivi poteri discrezionali. In caso di estensione dell'offerta, la Persona certificata in questione deve presentare l'assicurazione scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, e in termini accettabili per il Comitato di etica e disciplina.

VI. Sanzioni

(a) Il Gruppo di etica e disciplina può imporre una qualsiasi delle seguenti sanzioni a una Persona certificata che abbia violato il Codice di condotta professionale; la sanzione applicata deve essere ragionevolmente correlata alla natura e alla gravità della violazione, concentrandosi sulla correzione della condotta del membro e scoraggiando condotte analoghe da parte di altri:

- (1) ammonizione scritta pubblica o privata alla Persona certificata;
- (2) sospensione della certificazione per un determinato periodo di tempo; oppure
- (3) revoca della certificazione alla Persona certificata.

La decisione in merito alle sanzioni sarà presa entro novanta (90) giorni dall'accertamento da parte del Gruppo di etica e disciplina della violazione del Codice di condotta professionale da parte della Persona certificata.

Per ciascuna delle sanzioni pubbliche, l'IBLCE pubblicherà una sintesi della decisione e della sanzione sui mezzi di comunicazione indicati dal Gruppo e informerà il richiedente del seguito dato alla denuncia. Le eventuali sanzioni e pubblicazioni non saranno applicate o adottate prima della

scadenza del termine di ricorso o della decisione sul ricorso, come previsto nelle presenti Procedure.

(b) Le Persone certificate la cui certificazione è stata revocata non possono essere prese in considerazione per la certificazione IBLCE in futuro. In caso di revoca della certificazione, tutti i certificati o altri materiali richiesti dall'IBLCE devono essere immediatamente consegnati all'IBLCE.

VII. Ricorso

(a) Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento da parte del Gruppo di etica e disciplina della violazione del Codice di condotta professionale da parte di una Persona certificata, quest'ultima può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IBLCE una richiesta di ricorso, indicandone i motivi in conformità a quanto previsto al punto (b) che segue. La lettera deve essere inviata a Chair, IBLCE Board of Directors, 10301 Democracy Lane, Suite 400, Fairfax, Virginia, 22030, USA e contrassegnata con la dicitura "Personale e riservato." Al ricevimento della richiesta di ricorso, il Presidente del Consiglio, il Presidente eletto o un altro funzionario, qualora il presidente abbia un coinvolgimento personale o un conflitto di interessi, istituisce un organo d'appello composto da tre membri del Consiglio di amministrazione dell'IBLCE, nessuno dei quali era membro del Sotto-comitato di revisione o del Gruppo di etica e disciplina per la stessa questione. Chi è coinvolto personalmente o ha un conflitto di interessi non può far parte del Comitato per i ricorsi. Ai membri del Comitato per i ricorsi sono rimborsate le spese ragionevoli sostenute in relazione alle attività del Comitato.

(b) Il Comitato per i ricorsi può soltanto verificare se la constatazione di una violazione del Codice di condotta professionale da parte del Gruppo di etica e disciplina sia stata inopportuna a causa di: 1) errori materiali di fatto o 2) mancato rispetto dei criteri o delle procedure pubblicati da parte del Sotto-comitato di revisione o del Comitato di etica e disciplina. Durante un ricorso saranno presi in considerazione soltanto i fatti e le condizioni presenti fino al momento della decisione del Gruppo di etica e disciplina, così come rappresentati dai fatti noti a quest'ultimo. Il ricorso non comprende un'udienza né un procedimento simile di tipo processuale, ma il Comitato per i ricorsi può, a sua discrezione, consentire al ricorrente di fare una dichiarazione orale informale mediante teleconferenza. Le memorie di appello scritte e tutte le repliche possono essere presentate da rappresentanti autorizzati della Persona certificata e del Gruppo di etica e disciplina. Le osservazioni vengono presentate secondo un calendario ragionevolmente stabilito dal Comitato per i ricorsi. Non si prevede che un consulente legale partecipi al procedimento di ricorso, salvo richiesta del ricorrente e approvazione del Comitato per i ricorsi. L'IBLCE e il Comitato per i ricorsi possono consultare il consulente legale dell'IBLCE.

(c) Il Comitato per i ricorsi accoglie e conclude il ricorso entro novanta (90) giorni dal ricevimento della domanda di ricorso. La decisione del Comitato per i ricorsi può confermare, modificare o annullare la decisione del Gruppo di etica e disciplina e la sanzione. La decisione del Comitato per i ricorsi, unitamente ad una motivazione, viene comunicata al Presidente o al Presidente eletto o ad un altro funzionario, qualora il Presidente sia coinvolto personalmente o abbia un conflitto di interessi, e al Presidente del Comitato di etica e disciplina. La decisione del Comitato per i ricorsi è vincolante per l'IBLCE, per la Persona certificata oggetto della decisione e per tutti gli altri soggetti.

VIII. Dimissioni

Se una Persona certificata oggetto di reclamo rinuncia volontariamente alla propria certificazione IBLCE

in qualsiasi momento durante il periodo di pendenza di un reclamo ai sensi delle presenti Procedure, il reclamo viene respinto senza ulteriori azioni da parte del Sotto-comitato di revisione, del Gruppo di etica e disciplina o del Comitato per i ricorsi istituito a seguito di un ricorso. L'intero fascicolo viene sigillato e l'individuo non può richiedere nuovamente la certificazione da parte dell'IBLCE. Tuttavia, l'IBLCE può autorizzare il Presidente o il supplente del Comitato di etica e disciplina a comunicare il fatto e la data delle dimissioni, nonché il fatto e la natura generale della denuncia pendente al momento delle dimissioni, a un ente governativo incaricato dell'amministrazione della legge o su richiesta di quest'ultimo. Analogamente, la persona o l'entità che ha presentato il reclamo viene informata delle dimissioni e della loro data e del fatto che l'IBLCE ha respinto il reclamo di conseguenza.

Le presenti Procedure sono finalizzate a risolvere solo i reclami riguardanti la potenziale condotta non etica di un IBCLC ai sensi del Codice di condotta professionale (il "Codice"). Le presenti Procedure non si applicano a controversie di natura commerciale o personale, come ad esempio l'affermazione che la condotta di un IBCLC equivale a diffamazione o denigrazione, o a divergenze di opinioni professionali. Tali questioni dovrebbero essere risolte senza ricorrere alle presenti Procedure. Solo i reclami la cui componente principale riguardi un livello di condotta non etica previsto dal Codice saranno considerati perseguibili dall'IBLCE ai sensi delle presenti Procedure.